



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Il Giudice dott.ssa Concetta Ruggeri

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ;

ritenuto necessario instaurare il contraddittorio anche nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'istituto di terza fascia ATA per il profilo collaboratore scolastico, dell'Istituto Superiore I.S: "Secusio" di Caltagirone, in cui il ricorrente risulta inserito, valida per gli anni 2017/2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

ritenuto pertanto necessario ex art. 151 c.p.c. disporsi la notificazione del ricorso e del presente decreto ai soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del ministero convenuto e dell'ufficio scolastico regionale da richiedersi a cura del ricorrente;

visto l'art. 669 *sexies* c.p.c. secondo cui *"il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda"*;

visto il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge n. 27/20, *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

considerato che ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. 18/2020 convertito in legge n. 27/20, modificata ex art. 3, d.l. 28/20 prevede che per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari possono adottare una serie di misure tra le quali rientra in particolare *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"* (art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020);

considerato che ex art. 1, comma 3 d.l. 125/2020 il termine del 31 ottobre è stato sostituito con quello del 31 dicembre 2020 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 ex art. 23, comma 1, d.l. 137/2020, che fa salve le disposizioni di cui all'articolo 221 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo;

vista la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

visto l'art. 221, comma 4, d.l. 34/20 convertito in legge 77/20 in ordine alla disciplina delle udienze a trattazione scritta con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

considerato per quanto non previsto dalla legge il protocollo per la trattazione delle udienze civili tramite collegamento da remoto ed a trattazione scritta ex art. 83, lett f) e h) d.l. 18/2020 condiviso da Tribunale, Procura e Ordine degli Avvocati di Caltagirone, siglato in data 29 aprile 2020, pubblicato sul sito del Tribunale;

considerata la *ratio* complessiva delle misure adottate in materia di giustizia e ritenuto che a tutela del superiore diritto alla salute pubblica occorra evitare gli spostamenti delle persone e limitare il più possibile l'accesso al Tribunale fino al 30 aprile 2021;

ritenuto pertanto di dover procedere secondo le modalità di cui alla citata lett. h);

P.Q.M.

- fissa l'udienza del **25 febbraio 2021, ore 9:00**, disponendo che parte ricorrente notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla controparte **entro il 10 febbraio 2021** e disponendo altresì ex art. 151 c.p.c. la notificazione del ricorso e del presente decreto ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del ministero convenuto e dell'ufficio scolastico regionale da richiedersi a cura del ricorrente entro il medesimo termine;
- dispone che tale udienza sia svolta ex art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/2020, convertito in legge n. 27/20 ed ex art. 221, comma 4, d.l. 34/20 convertito in legge 77/20 mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (non superiori alle tre pagine, carattere 12) da depositarsi – anche congiuntamente - a cura delle parti costituite **fino a tre giorni prima**;
- **dà avviso alle parti che il mancato deposito di note scritte nel termine suindicato sarà equiparato a mancata comparizione come previsto dal citato articolo 221;**
- dà avviso che ove il convenuto si costituisca oltre previsto per il deposito delle note scritte, la causa sarà posta in riserva o rinviata a successiva udienza, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive;
- dà avviso che sarà redatto e comunicato alle parti costituite verbale telematico dell'udienza.

Si comunichi.

Caltagirone, 24.01.2021

IL GIUDICE
Dott.ssa Concetta Ruggeri